



Istituto Nazionale di Statistica

Al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con
funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri
On.le Dott. Riccardo FRACCARO

sottosegretariopcm@pec.governo.it
segreteriafraccaro@governo.it

Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Avv. Raffaele PICCIRILLO

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Ragioniere Generale dello Stato
Dott. Biagio MAZZOTTA

rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Oggetto: Adeguamento triennale stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati. Art. 2 della Legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della Legge n. 448 del 1998

Con riferimento all'oggetto, a seguito della richiesta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti del 1° dicembre 2018 (USS_GIORGETTI 0001231) di valutare l'opportunità di procedere all'adozione di un nuovo indicatore statistico in grado di garantire la piena conformità delle decisioni da assumere in merito all'adeguamento di cui all'oggetto, nonché alla comunicazione del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota prot. DAGL 0001598 P del 15 febbraio 2019) con la quale si comunicava la determinazione di *affidare all'Istat l'incarico di elaborare un nuovo indicatore sulla base di una metodologia adeguata a risolvere le problematiche legate all'inclusione delle componenti accessorie, agli affetti sulle retribuzioni medie dovuti ai cambiamenti nel tempo della struttura occupazionale e alla tempestività della fornitura del dato rispetto alle scadenze previste dalla Legge*", questo Istituto ha predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento triennale di stipendi e indennità del personale di magistratura ed equiparati.


Tale documentazione, che si allega alla presente, è stata condivisa da codesto Istituto con nota prot. 1873067 dell'8 ottobre 2020 con il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato che ha condiviso la metodologia adottata dall'Istat (nota prot. RGS 222779 del 24 novembre 2020) e, con successiva nota (prot. RGS 243025 del 22 dicembre 2020) ha trasmesso la tavola predisposta ai fini degli scambi informativi ISTAT_RGS in cui è indicata l'incremento pro-capite del salario accessorio relativo alle categorie del pubblico impiego per il triennio 2015-2017, da sommare alla componente contrattuale ai sensi della suddetta metodologia.



Istituto Nazionale di Statistica

Pertanto, con riferimento alla richiesta da parte di codesta Presidenza del Consiglio dei Ministri (nota DAGL 0010312 del 31 ottobre 2019) di comunicare il dato di aumento percentuale relativo al triennio 2015-2017, a rettifica di quanto espresso dallo scrivente Istituto con nota del 4 maggio 2018 (Prot. 800388/18), si comunica che, in base alla nuova metodologia applicata, la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di Magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio 2015-2017, è pari a +0,62 per cento.

IL PRESIDENTE
(Prof. Gian Carlo Blangiardo)



*Definizione di un nuovo indicatore per l'adeguamento
triennale di stipendi e indennità del personale di
magistratura ed equiparati in ottemperanza alle
disposizioni di cui all'art. 24 della legge 23 dicembre 1998
n. 448*

Sommario

1.	La normativa di riferimento	2
2.	Fonti disponibili e criticità applicative	4
2.1	L'indagine sulle retribuzioni contrattuali	4
2.2	I Conti e aggregati delle pubbliche amministrazioni.....	4
2.3	Il conto annuale	5
3.	Gli incrementi retributivi applicati a partire dall'emanazione della nuova normativa.....	8
4.	Stima del trattamento economico complessivo	9
4.1	La retribuzione contrattuale	10
4.2	La retribuzione accessoria.....	13
4.3	La retribuzione complessiva.....	14
	<i>Il calcolo nell'anno base (ultimo anno del triennio precedente)</i>	<i>14</i>
	<i>Il calcolo nel terzo anno del triennio corrente.....</i>	<i>14</i>
5.	La stima della retribuzione accessoria con metodo a stanziamento	15
6.	L'incremento triennale con metodo a stanziamento	16
	ALLEGATO 1 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448	18
	ALLEGATO 2 - Legge 19 febbraio 1981, n. 27.....	19
	ALLEGATO 3 – Tavola per scambio informativo tra Istat e RGS.....	20

1. La normativa di riferimento

La legge 23 dicembre 1998 n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (collegata alla Finanziaria 1999) - all'art. 24 ha modificato il meccanismo di adeguamento retributivo per il personale dipendente non contrattualizzato della Pubblica Amministrazione.

Il comma 1, infatti, stabilisce che: *“A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istat, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali”*.

Il secondo comma stabilisce i tempi entro i quali questo adeguamento dovrà avvenire: *“La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo l'Istat comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio”*.

Il quarto comma dello stesso articolo, per quanto riguarda il personale di magistratura, si esprime nei termini seguenti: *“Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego”*.

La specificità di questa normativa deve essere comunque considerata nel contesto delle regole di compilazione del bilancio di previsione dello Stato. In particolare, con l'obbligo, previsto dall'articolo 21 comma 1-ter lettera e della Legge 196/ del 2009 e successive modificazioni, di indicare *“l'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Il suddetto importo, per la parte non utilizzata al termine dell'esercizio, è conservato nel conto dei residui fino alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro o all'emanazione dei provvedimenti negoziali”*.

Una schematizzazione del sistema di aggiornamento previsto dalla normativa è riportato nel Prospetto 1, mentre i testi integrali dell'articolo 24 della Legge 448 del 23 dicembre 1998 e dell'articolo 2 della Legge 27 febbraio 1981 sono riportati negli Allegati 1 e 2.

Prospetto 1 - Le disposizioni legislative di riferimento per l'adeguamento del trattamento economico del personale di magistratura e dei dirigenti non contrattualizzati

Legge 448/98, art. 24 e della Legge 27/1981 art.2		
Tipologia di dirigenti non contrattualizzati	Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato	Altri dirigenti non contrattualizzati (a)
Periodicità dell'adeguamento	Triennale	Annuale
Variabile retributiva di riferimento	Trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego	Voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'Istat per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
Campo di osservazione	Dipendenti dei comparti contrattualizzati della pubblica amministrazione.	Dipendenti dei comparti contrattualizzati della pubblica amministrazione.
Variazione da considerare per l'anno t	La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento, a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento (variazione % tra il dato medio dell'anno t-1 e quello dell'anno t-4)	Variazione % tra il dato medio dell'anno t-1 e quello dell'anno t-2
Acconti	Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30% della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo.	No
Tempistica comunicazione Istat	Entro fine marzo	Entro fine marzo
Clausola di uscita	Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.	Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

(a) Docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei Corpi di Polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze Armate.

2. Fonti disponibili e criticità applicative

A seguito dell'approvazione della Legge 448, si è avviata una consultazione tra Istat, Ministero del Tesoro e Presidenza del consiglio dei Ministri volta a chiarire l'interpretazione del quarto comma dell'art. 24 che - per l'adeguamento triennale del personale di magistratura - fa riferimento all'evoluzione del trattamento economico (comprensivo di quello accessorio e variabile) di tutte le altre categorie del pubblico impiego. L'applicazione precisa della norma si scontra con la mancanza di una base informativa in grado di fornire una stima coerente con la definizione e la tempistica prevista dalla legge.

Le uniche fonti disponibili sulle retribuzioni del pubblico impiego sono: l'Indagine sulle retribuzioni contrattuali (fonte Istat), i Conti e aggregati delle pubbliche amministrazioni (fonte Istat) e il Conto annuale (fonte RGS).

2.1 L'indagine sulle retribuzioni contrattuali

L'*indagine sulle retribuzioni contrattuali*, che rappresenta la fonte utilizzata dall'Istat per il calcolo dell'indicatore mensile sulle retribuzioni contrattuali, considera le sole misure tabellari previste negli accordi collettivi nazionali di lavoro o nelle leggi che disciplinano la materia. Per la pubblica amministrazione ci si riferisce ai minimi tabellari, all'indennità di vacanza contrattuale, alla tredicesima mensilità e alle indennità di amministrazione; solo per alcuni comparti, sono considerate anche indennità specifiche.

L'indagine monitora l'andamento dei contratti del pubblico impiego per il personale non dirigente e per i dirigenti contrattualizzati, che rappresentano circa il 95% del totale dei dipendenti nella pubblica amministrazione.

L'indicatore diffuso dall'Istat fa riferimento al concetto di "prezzo" della prestazione lavorativa alle dipendenze. Il collettivo di lavoratori viene definito nell'anno di riferimento (anno base) sulla base delle unità di lavoro a tempo pieno stimate dal Conto annuale RGS. Tale struttura viene mantenuta costante nel tempo, in modo tale che la dinamica dell'indicatore non venga influenzata da variazioni nella composizione degli occupati (ad es. per turn over e/o avanzamenti di carriera), da specificità della contrattazione decentrata o dalla corresponsione di voci retributive a carattere non continuativo (ad es. arretrati).

Seppur non completamente in linea con la definizione di retribuzione contenuta nella legge 448, l'indicatore Istat è disponibile con la tempestività richiesta dalla stessa legge.

2.2 I Conti e aggregati delle pubbliche amministrazioni

I Conti e aggregati delle pubbliche amministrazioni seguono lo schema adottato dal Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010). In particolare, il settore delle amministrazioni pubbliche (S13) fa riferimento alle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma ai consumi collettivi e individuali; il loro finanziamento è costituito dai versamenti obbligatori effettuati dalle unità appartenenti agli altri settori e dalle unità istituzionali la cui funzione principale è la redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese.

Il campo di osservazione della lista S13 considera tutti e tre i livelli su cui si articolano le amministrazioni pubbliche - amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale - non include tutti i pubblici dipendenti e non si limita ai soli pubblici dipendenti contrattualizzati.

Le fonti utilizzate per la costruzione dei *Conti e aggregati delle pubbliche amministrazioni* sono rappresentate dai flussi di bilancio e dai documenti contabili (bilanci consuntivi o preconsuntivi) degli enti che compongono il settore.

Le unità di lavoro, che rappresentano l'input di lavoro impiegato nel processo di produzione dei beni e servizi, sono espresse in termini di unità equivalenti a tempo pieno e sono disponibili per ogni sotto settore istituzionale. Tali unità possono essere rapportate ai redditi da lavoro dipendente, in particolare alla componente della retribuzione che ne rappresenta la remunerazione, permettendo così il calcolo della retribuzione lorda media pro-capite per sotto settore istituzionale.

La retribuzione considerata dai *Conti e aggregati delle pubbliche amministrazioni* fa riferimento al compenso complessivo riconosciuto dalle Amministrazioni pubbliche ai propri dipendenti per il lavoro svolto nel periodo di riferimento. Essa comprende la componente retributiva fondamentale, la componente accessoria ricorrente e variabile, nonché gli arretrati e le eventuali erogazioni *una tantum*. Tale retribuzione è rilevata secondo il principio di competenza economica ed è quindi riferita al periodo in cui si matura il diritto al pagamento. Le variazioni calcolate su questo indicatore incorporano, oltre ai mutamenti negli importi unitari delle misure tabellari derivanti dalla contrattazione nazionale e decentrata, gli effetti - positivi o negativi - dell'erogazione di importi occasionali e dei mutamenti nella struttura occupazionale dovuti, ad esempio, al turn over e/o ad avanzamenti di carriera.

Utilizzare tale fonte nel rispetto della tempistica prevista dalla legge 448, significa utilizzare dati provvisori per il secondo anno del triennio e dati previsionali per il terzo, considerando che i dati relativi al terzo anno sono disponibili circa un mese dopo la scadenza prevista dalla normativa per la comunicazione della variazione triennale.

2.3 Il conto annuale

Il *Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato* rileva la consistenza del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche e la relativa spesa per tutti gli enti della lista S13.

La definizione di retribuzione adottata comprende lo stipendio, la retribuzione di anzianità, la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, le indennità fisse, il compenso per lavoro straordinario, la remunerazione della produttività e altre competenze accessorie. Non sono comprese: i) le voci aventi carattere non specificatamente retributivo (assegni familiari, buoni pasto, coperture assicurative), ii) le competenze arretrate - fisse o accessorie - relative ai rinnovi contrattuali nazionali o derivanti da passaggi di qualifica.

La retribuzione è rilevata con il criterio della cassa ed è quindi riferita al momento in cui la spesa per l'erogazione è stata effettivamente sostenuta; l'unica eccezione è rappresentata dal comparto

Sanità che adotta il criterio della competenza economica, riferendosi quindi al costo di competenza di ciascun esercizio indipendentemente dal momento dell'effettivo pagamento.

Il calcolo della retribuzione media è fatto dividendo il monte retributivo per la somma delle mensilità per le quali ogni singola retribuzione è stata corrisposta diviso 12: un dipendente presente tutto l'anno rappresenta 12 mensilità.

Per evitare potenziali sottostime delle retribuzioni medie o effetti indesiderati di retribuzioni riferite a dipendenti posizionati agli estremi della scala stipendiale, le medie sono calcolate considerando solo il personale a tempo indeterminato.

I dati del *Conto Annuale* sono disponibili circa 15 mesi dopo la fine dell'anno a cui si riferiscono e sono provvisori, cioè suscettibili di modifiche in occasione delle successive diffusioni, pertanto non è possibile il loro utilizzo nel rispetto della tempistica stabilita dalla legge 448.

Di seguito (Prospetto 2) è riportato lo schema riassuntivo delle principali caratteristiche degli indicatori disponibili sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti.

Prospetto 2 - Principali caratteristiche degli indicatori disponibili sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici

	Retribuzioni contrattuali	Conti delle Amministrazioni pubbliche	Conto Annuale
<i>Tipo di indicatore</i>	Indicatore di prezzo	Indicatore di spesa	Indicatore di spesa
<i>Campo di osservazione</i>	Personale non dirigente e dirigenti contrattualizzati (oltre il 95% dei pubblici dipendenti)	Dipendenti delle istituzioni pubbliche nella lista S13 (esclude alcuni enti pubblici e i loro dipendenti – es: Aci -; non è possibile scorporare i dirigenti non contrattualizzati)	Tutti i dipendenti con rapporto di pubblico impiego e altri dipendenti delle istituzioni pubbliche nella lista S13
<i>Definizione di retribuzione</i>	Retribuzione contrattuale (solo elementi fissati nei CCNL)	Retribuzione complessiva (comprende anche arretrati/una tantum)	Retribuzione complessiva (esclude voci non strettamente retributive e competenze arretrate per rinnovi contrattuali nazionali o per passaggi di qualifica)
<i>Criterio di rilevazione della retribuzione</i>	Cassa	Competenza economica (periodo di maturazione del diritto al pagamento)	Cassa (ad eccezione del comparto sanità che adotta il principio di competenza economica)
<i>Occupazione di riferimento</i>	Unità di lavoro a tempo pieno stimate con riferimento al periodo base	Unità di lavoro a tempo pieno stimate nell'anno	Unità di lavoro a tempo pieno stimate nell'anno
<i>Dinamica retributiva influenzata da:</i>			
- <i>turn over</i>	No	Sì	Sì
- <i>carriera</i>	No	Sì	Sì
<i>Dettaglio di diffusione</i>	CCNL	Amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza	Amministrazione, CCNL e qualifica
<i>Disponibilità dei dati alla data di scadenza prevista dalla legge</i>	Definitivi	Semi-definitivi per il primo anno del triennio Previsionali per il secondo anno Non disponibili per il terzo anno	Semi-definitivi primo anno del triennio Provvisori per il secondo anno Non disponibili per il terzo anno

3. Gli incrementi retributivi applicati a partire dall'emanazione della nuova normativa

La maggior parte dei DPCM emanati a partire dall'entrata in vigore della nuova normativa ha applicato, per l'adeguamento triennale del personale di magistratura, la variazione delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti (escludendo dal calcolo il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati). Solo in un'occasione (DPCM del 2003) è stata applicata la variazione della retribuzione pro capite lorda dei dipendenti delle istituzioni pubbliche del settore S13 desunta dal quadro dei Conti nazionali; nel DPCM 2006 si è invece fatto riferimento alla clausola prevista all'articolo 24 comma 2 della Legge 448 del 1998 che permette di applicare la variazione stimata nel periodo precedente.

Il prospetto 3 riassume gli elementi distintivi dei diversi DPCM approvati.

Prospetto 3 - DPCM per la rivalutazione della retribuzione del personale di magistratura in applicazione della Legge 448/98, art. 24 e della Legge 27/1981 art.2

DPCM	Triennio di applicazione	Riferimento temporale dell'incremento	Retribuzione da rivalutare	Decorrenza rivalutazione	Variazione % da applicare	Acconti % per i due anni successivi
13 Giugno 2000	2000-2002	1996-1999	Gen. 1997	Gen. 2000	+10,72	+3,216
16 Luglio 2003	2003-2005	1999-2002	Gen. 2000	Gen. 2003	+12,30	+3,690
15 Maggio 2006	2006-2008	2002-2005	Gen. 2003	Gen. 2006	+12,30	+3,690
7 Luglio 2009	2009-2011	2005-2008	Gen. 2006	Gen. 2009	+10,13	+3,040
8 Marzo 2013	2012-2014	2008-2011	Gen. 2009	Gen. 2012	+5,41	+1,620
7 Agosto 2015	2015-2017	2011-2014	Gen. 2012	Gen. 2015	+0,01	-

Tutti i DPCM (escludendo quello del 2003) hanno fatto riferimento alla variazione delle retribuzioni contrattuali e non a quella del “*complesso del trattamento economico medio per unità comprensivo di quello accessorio e variabile delle altre categorie del pubblico impiego*” richiesta dalla normativa. Per questo motivo è sorta la necessità di individuare un nuovo indicatore con le seguenti caratteristiche:

- essere il più possibile *compliance* alla normativa che disciplina l’adeguamento retributivo del personale di magistratura;
- consentire la formulazione delle previsioni di stanziamento - ai sensi dell’articolo 21 della Legge 196/2009 - in presenza di programmi di spesa (rinnovi contrattuali o specifiche disposizioni di legge) dai quali dipende l’ammontare degli stanziamenti;
- mantenere un forte legame con il meccanismo di adeguamento retributivo annuale applicato per il personale dirigente non contrattualizzato non appartenente alla magistratura, anch’esso disciplinato dall’articolo 24 della Legge 448/1998, atteso il richiamo al criterio di cui al comma 1 contenuto nel comma 4 del medesimo articolo 24.

Per soddisfare i requisiti richiesti, le stime per l’anno base di calcolo (rappresentato dell’ultimo anno del triennio precedente) e per il terzo anno del triennio corrente devono essere effettuate utilizzando fonti e metodologie diverse secondo quanto di seguito illustrato.

4. Stima del trattamento economico complessivo

La stima del valore “*complesso del trattamento economico medio per unità comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego*” può esser ottenuta utilizzando in modo congiunto l’indagine delle retribuzioni contrattuali e il Conto annuale dell’RGS.

La retribuzione totale media pro capite (\overline{RT}^{CCNL_j}) riferita a uno specifico contratto collettivo nazionale j ($CCNL_j$) è calcolata come somma della componente contrattuale (\overline{RC}^{CCNL_j}) e di quella accessoria (\overline{RA}^{CCNL_j}):

$$\overline{RT}^{CCNL_j} = \overline{RC}^{CCNL_j} + \overline{RA}^{CCNL_j}$$

La prima, stimata sui dati dell’indagine delle retribuzioni contrattuali, considera lo stipendio tabellare (comprensivo della tredicesima mensilità), la Ria (retribuzione individuale di anzianità), le indennità fisse (cioè quelle percepite dalla generalità dei dipendenti e il cui importo è definito dal CCNL) e di alcune altre indennità il cui importo unitario è definito dal CCNL, spesso legate a specificità dell’attività svolta (in particolare, riguardano il settore della sanità e della sicurezza) e quindi percepite solo da una parte del personale.

La componente di retribuzione accessoria, stimata a partire dal Conto annuale dell’RGS, tiene invece conto delle voci di salario accessorio, diverse per ogni singolo contratto, non comprese nella componente contrattuale; per tali voci - gli importi relativi e la tipologia di percettori - sono definiti nell’ambito della contrattazione integrativa.

4.1 La retribuzione contrattuale

La componente contrattuale, come già accennato, è calcolata con riferimento alle sole voci retributive i cui importi unitari sono definiti dal CCNL. Elementi comuni a tutti i contratti sono: minimi tabellari, retribuzione individuale di anzianità, indennità di vacanza contrattuale e tredicesima mensilità. Alla componente retributiva fissa si aggiungono le indennità percepite dalla generalità dei dipendenti e, per alcuni comparti, anche altre indennità specifiche di particolare rilievo, corrisposte solo a una quota di dipendenti (Prospetto 4).

La retribuzione contrattuale media riferita al $CCNL_j$ è ottenuta per aggregazione, come media ponderata delle retribuzioni contrattuali riferite ai singoli livelli di inquadramento previsti dal contratto:

$$\overline{RC}^{CCNL_j} = \sum_{i=1}^N RC_i^{CCNL_j} \times D_i^{CCNL_j},$$

con

$$D_i^{CCNL_j} = \frac{dip_i^{CCNL_j}}{\sum_{i=1}^N dip_i^{CCNL_j}},$$

dove:

$RC_i^{CCNL_j}$ è la retribuzione contrattuale per il livello di inquadramento i prevista dal $CCNL_j$;

$dip_i^{CCNL_j}$ è il collettivo di lavoratori contrattualizzati con il $CCNL_j$ definito nell'anno base a partire dalle unità di lavoro a tempo pieno stimate dal Conto annuale RGS;

$D_i^{CCNL_j}$ è la quota di lavoratori con livello di inquadramento i sul totale dei lavoratori contrattualizzati con il $CCNL_j$.

La retribuzione contrattuale media pro-capite (\overline{RC}) si ottiene come media ponderata delle retribuzioni medie pro-capite calcolate per ogni CCNL considerato:

$$\overline{RC} = \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^N RC_i^{CCNL_j} \times D_i^{CCNL_j}$$

che equivale a

$$\overline{RC} = \sum_{j=1}^K \overline{RC}^{CCNL_j} \times D^{CCNL_j}$$

dove

$$D^{CCNL_j} = \frac{\sum_{i=1}^N dip_i^{CCNL_j}}{\sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^N dip_i^{CCNL_j}}$$

rappresenta la quota di lavoratori contrattualizzati con il CCNL_j.

Prospetto 4 – Indennità considerate nella componente contrattuale per i CCNL del pubblico impiego

CCNL	INDENNITÀ	BENEFICIARI
<i>PERSONALE NON DIRIGENTE</i>		
Ministeri	Indennità di amministrazione	Tutti
Agenzie fiscali	Indennità di agenzia	Tutti
Presidenza Consiglio dei Ministri	Indennità di presidenza	Tutti
Vigili del fuoco	Indennità di rischio	Operativi
	Indennità mensile	Amministrativi, tecnici e informatici
Enti pubblici non economici	Indennità di ente	Tutti
Regioni e autonomie locali	Indennità di comparto	Tutti
Servizio Sanitario Nazionale	Indennità di coordinamento	Specifiche figure pro quota
	Indennità di funzione - posizioni organizzative	Specifiche figure pro quota
	Indennità professionale specifica	Specifiche figure pro quota
Ricerca IV-VIII	Indennità di ente annuale	Tutti
Ricerca - I-III	Indennità di valorizzazione professionale	Tutti
	Indennità di struttura	Specifiche figure pro quota
Scuola	Compenso individuale accessorio	ATA (specifiche figure)
	Indennità di direzione	ATA (specifiche figure)
	Retribuzione professionale docenti	Docenti
Università	Indennità di ateneo	Tutti
	Indennità di posizione e di risultato	Elevate professionalità
Forze dell'ordine	Indennità pensionabile	Tutti
	Assegno valorizzazione dirigenziale	Specifiche figure
	Assegno funzionale pensionabile	Specifiche figure
Militari - Difesa	Importo aggiuntivo pensionabile	Tutti
	Assegno valorizzazione dirigenziale	Specifiche figure
	Importo aggiuntivo pensionabile	Specifiche figure
<i>DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI</i>		
Vigili del fuoco – Dirigenti	Retribuzione di posizione fissa	Tutti
Area 1 – Ministeri	Retribuzione di posizione fissa	Tutti
Area 2 - Regioni e autonomie locali	Retribuzione di posizione fissa	Tutti
Area 3 - Sanitari non medici	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata	Tutti
	Esclusività di rapporto	
	Indennità di struttura complessa	Specifiche figure
Area 3 - Tecnici, amministrativi	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata	Tutti
	Indennità di struttura complessa	Specifiche figure
Area 4 - Medici e veterinari	Retribuzione di posizione minima contrattuale unificata	Tutti
	Specificità medica	Tutti
	Esclusività di rapporto	Specifiche figure
Area 5 - Dirigenti scolastici	Retribuzione di posizione fissa	Tutti
Area 6 - Enti pubblici non economici e Agenzie fiscali e Monopoli	Retribuzione di posizione fissa	Tutti
Area 7 - Università e Ricerca dirigenti amm.vi	Retribuzione di posizione fissa	Tutti
Area 8 - Presidenza del Consiglio dei Ministri	Retribuzione di posizione fissa	Tutti

La struttura di ponderazione costante - riferita al periodo di base dell'indagine a cui fanno riferimento gli importi delle retribuzioni contrattuali considerate¹ - consente di rappresentare la dinamica retributiva dovuta esclusivamente ai cambiamenti intercorsi negli importi unitari delle voci retributive fissate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Nel prospetto 5 si riporta la struttura di ponderazione stimata per l'anno base 2010 e già utilizzata per il triennio 2012-2014.

Prospetto 5 – Struttura di ponderazione della componente di retribuzione contrattuale utilizzata nella stima del coefficiente per il periodo 2014-2017 (Base dicembre 2010)

CCNL	DIPENDENTI	PESO %
<i>PERSONALE NON DIRIGENTE</i>		
Ministeri	166.557	5,382
Agenzie fiscali e Monopoli di Stato	51.284	1,657
Attività dei vigili del fuoco	33.407	1,079
Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.109	0,068
Università - non docenti	54.056	1,747
Scuola	1.026.272	33,162
Conservatori	9.000	0,291
Militari – Difesa	129.848	4,196
Forze dell'ordine ad ordinamento militare	167.297	5,406
Forze dell'ordine ad ordinamento civile	146.705	4,740
Regioni e autonomie locali	513.432	16,590
Enti pubblici non economici	47.214	1,526
Servizio Sanitario Nazionale	557.649	18,019
Ricerca	20.120	0,650
TOTALE	2.924.950	94,513
<i>DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI</i>		
Attività dei vigili del fuoco dirigenti	171	0,006
Area 1 (Ministeri e Aziende autonome)	2.773	0,090
Area 2 (Regioni e autonomie locali)	9.074	0,293
Area 3 (Dirigenti non medici)	20.934	0,676
Area 4 (Medici e veterinari)	124.283	4,016
Area 5 (Presidi)	9.165	0,296
Area 6 (Epne, Agenzie fiscali e Monopoli di Stato)	2.696	0,087
Area 7 (Università e Ricerca dirigenti amministrativi)	377	0,012
Area 8 (Presidenza del Consiglio dei Ministri)	325	0,011
TOTALE	169.798	5,487
TOTALE (PERSONALE NON DIRIGENTE e DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI)	3.094.748	100,000

¹ Per il calcolo della variazione 2014-2017 si utilizza la struttura occupazionale riferita al 2010; per la variazione 2017-2020 si utilizzerà quella riferita al 2015.

4.2 La retribuzione accessoria

La componente accessoria (\overline{RA}), desunta dal Conto Annuale RGS, si ottiene, per ogni generico contratto collettivo nazionale ($CCNL_j$), a partire dall'ammontare pro capite di tutte le indennità e componenti accessorie e variabili.

L'insieme delle voci da considerare nella componente accessoria (che devono comunque essere complementari alle voci delle indennità considerate nella parte contrattuale), individuate in collaborazione con la RGS, sono state selezionate per ogni comparto e qualifica, in completa analogia con la struttura occupazionale che caratterizza l'indagine delle retribuzioni contrattuali nello specifico della Pubblica amministrazione. Non vengono considerate le voci che alterano le retribuzioni medie o per le quali è esplicitamente previsto il carattere non retributivo del compenso: le indennità per servizio all'estero, l'indennità "De Maria", il trattamento accessorio corrisposto direttamente dall'Amministrazione utilizzatrice al personale in posizione di comando/distacco, l'indennità rettorale, l'assegno di rappresentanza, l'indennità ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, lo straordinario del personale militare in servizio presso la PCM e gli arretrati riferiti agli anni precedenti e gli importi relativi alla voce recuperi. Fino all'anno 2016, la retribuzione di risultato e quella di produttività erano indicate come quota di competenza dell'anno; dall'anno 2017 rappresentano tutto l'importo pagato nell'anno, indipendentemente dalle annualità di riferimento.

Il monte salario accessorio Acc^{CCNL_j} per ogni contratto j è ottenuto come somma delle spese relative a tutte le indennità i presenti nel contratto stesso:

$$Acc^{CCNL_j} = \sum_{i=1}^I Acc_i^{CCNL_j}$$

La misura del salario accessorio medio pro capite per il contratto j (\overline{RA}^{CCNL_j}) è determinata dividendo la spesa accessoria complessiva (Acc^{CCNL_j}) per l'occupazione espressa in unità di lavoro a tempo pieno (ULA^{CCNL_j}); quest'ultima si ottiene rapportando alle 12 mensilità annuali l'ammontare delle mensilità osservate nel conto annuale per il $CCNL_j$.

Formalmente:

$$\overline{RA}^{CCNL_j} = \frac{Acc^{CCNL_j}}{ULA^{CCNL_j}}$$

dove

$$ULA^{CCNL_j} = \frac{\sum mensilità^{CCNL_j}}{12}$$

4.3 La retribuzione complessiva

La retribuzione complessiva media pro capite per il contratto collettivo nazionale j (\overline{RT}^{CCNLj}) può quindi essere così espressa:

$$\overline{RT}^{CCNLj} = \sum_{i=1}^N RC_i^{CCNLj} \times D_i^{CCNLj} + \frac{Acc^{CCNLj}}{ULA^{CCNLj}}$$

Il calcolo nell'anno base (ultimo anno del triennio precedente)

Il complesso del trattamento economico medio per unità riferito all'ultimo anno del triennio precedente ($t^{3^{T-1}}\overline{RT}$) si ottiene come media ponderata delle retribuzioni medie pro-capite calcolate per ogni CCNL, utilizzando come pesi il numero dei lavoratori contrattualizzati con quel contratto nel periodo di riferimento della base dati dell'indagine delle retribuzioni contrattuali.

$$t^{3^{T-1}}\overline{RT} = \sum_{j=1}^N t^{3^{T-1}}\overline{RT}^{CCNLj} \times D^{CCNLj}$$

Il calcolo nel terzo anno del triennio corrente

Il complesso del trattamento economico medio per unità riferito all'ultimo anno del triennio ($t^{3^T}\overline{RT}$) dovrebbe essere calcolato nel seguente modo:

$$t^{3^T}\overline{RT} = \sum_{j=1}^N t^{3^T}\overline{RT}^{CCNLj} \times D^{CCNLj}$$

Tuttavia, la variazione tra $t^{3^{T-1}}\overline{RT}$ e $t^{3^T}\overline{RT}$ presenta relativamente alla componente accessoria alcune limitazioni.

La base dati del Conto Annuale, infatti, non consente di distinguere la variazione di spesa pro-capite dovuta esclusivamente all'evoluzione dei valori unitari retributivi (nell'ottica di un indice di prezzo), da quella dovuta alla variazione nel numero di percettori, rendendo impossibile sterilizzare la dinamica retributiva dagli effetti indotti dai cambiamenti nella struttura occupazionale (per effetti di avanzamento di carriera o turn over).

Inoltre, alla scadenza prevista dalla legge si disporrebbe dei dati definitivi del terzo anno del triennio precedente ($t^{3^{T-1}}$), dei dati semi definitivi del secondo anno del triennio (t^{2^T}) ma non del terzo anno del triennio corrente, rendendo di fatto impossibile il calcolo dell'indicatore (Prospetto 6).

Prospetto 6 – Retribuzione media totale, componenti e disponibilità dei dati alla scadenza prevista dalla Legge 448/1998

Componente Retributiva	Fonte	Anni			
		$t3^{T-1}$	$t1^T$	$t2^T$	$t3^T$
Contrattuale	Istat, Indagine sulle retribuzioni contrattuali	Definitiva	Definitiva	Definitiva	Definitiva
Accessoria	Rgs, Conto annuale	Definitiva	Semi-definitivi	Provvisori	Non disponibile

Occorre sottolineare che, anche in caso di disponibilità di tutti i dati del triennio, questo metodo di calcolo della componente accessoria non consentirebbe una adeguata capacità di previsione della spesa.

Tali considerazioni hanno portato a valutare la possibilità di stimare la variazione triennale della componente accessoria sulla base degli stanziamenti previsti per la contrattazione decentrata sia dai rinnovi contrattuali sia da specifiche normative (di seguito indicato come “metodo a stanziamento”).

5. La stima della retribuzione accessoria con metodo a stanziamento

Lo studio di fattibilità della stima nasce a seguito della disponibilità, da parte della Ragioneria Generale dello Stato, di fornire all’Istat l’ammontare retributivo pro-capite - aggiuntivo rispetto al livello retributivo osservato nel terzo anno del triennio precedente ($t3^{T-1}$) - erogato in base alle norme di finanziamento previste nel corso del triennio. Nello specifico, la RGS dovrà effettuare la ricognizione di tutte le norme che hanno impatto sulla dinamica retributiva dei pubblici dipendenti nel corso del triennio, isolando - per ogni stanziamento - la parte destinata esclusivamente alla componente retributiva accessoria da quella eventualmente già inclusa nella componente contrattuale.

L’incremento del monte salario accessorio dovrà essere calcolato per ogni CCNL e dovrà essere rapportato all’ammontare dei lavoratori contrattualizzati con quel CCNL nell’anno base di calcolo ($t3^{T-1}$) stimati dalle mensilità del conto annuale al fine di ottenere il valore pro capite (I^{CCNL_j}). Questo importo, sommato alla componente accessoria stimata nell’anno base, rappresenta il valore della componente accessoria per il terzo anno del triennio.

Nello specifico:

$$t3^T \overline{RA}^{CCNL_j} = t3^{T-1} \overline{RA}^{CCNL_j} + I^{CCNL_j}$$

dove:

$$I^{CCNL_j} = \sum_i S_i^{CCNL_j} / t3^{T-1} ULA^{CCNL_j}$$

dove $S_i^{CCNL_j}$ rappresenta l'*i-esimo* stanziamento previsto per il $CCNL_j$ e

$$ULA^{CCNL_j} = \frac{\sum mensilità^{CCNL_j}}{12}$$

Quindi, il complesso del trattamento economico medio per unità riferito al $CCNL_j$ del terzo anno del triennio è:

$$t3^T \overline{RT}^{CCNL_j} = t3^T \overline{RC}^{CCNL_j} + t3^T \overline{RA}^{CCNL_j}$$

cioè

$$t3^T \overline{RT}^{CCNL_j} = t3^T \overline{RC}^{CCNL_j} + (t3^{T-1} \overline{RA}^{CCNL_j} + I^{CCNL_j}).$$

Nel caso in cui per il $CCNL_j$ non fosse previsto alcun stanziamento, il valore di I^{CCNL_j} sarebbe nullo quindi la componente accessoria per l'anno $t3^T$ sarebbe uguale a quella dell'anno $t3^{T-1}$.

Il complesso del trattamento economico medio per unità riferito alla totalità dei $CCNL_j$ si ottiene aggregando le retribuzioni relative ai singoli CCNL utilizzando come pesi D^{CCNL_j} che rappresenta la quota di lavoratori contrattualizzati con il $CCNL_j$ nell'anno base, così come stimato dall'indagine sulle retribuzioni contrattuali:

$$t3^T \overline{RT} = \sum_{j=1}^N t3^T \overline{RT}^{CCNL_j} \times D^{CCNL_j}.$$

Il rispetto della tempistica prevista dalla Legge 448/1998, impone che la stima dell'incremento pro capite della componente accessoria dovrà essere resa disponibile da RGS entro la fine del terzo anno del triennio, in relazione alla legislazione vigente in tale data.

6 L'incremento triennale con metodo a stanziamento

L'incremento triennale, secondo quanto esplicitato dalla norma, si ottiene rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed è pertanto:

$$\Delta = \frac{t3^T \overline{RT}}{t3^{T-1} \overline{RT}} \times 100 - 100$$

dove

$$t3^T \overline{RT} = \sum_{j=1}^N t3^T \overline{RT}^{CCNL_j} \times D^{CCNL_j} = \sum_{j=1}^N [(t3^T \overline{RC}^{CCNL_j} + t3^T \overline{RA}^{CCNL_j}) \times D^{CCNL_j}]$$

e

$$t^{3T-1}\overline{RT} = \sum_{j=1}^N t^{3T-1}\overline{RT}^{CCNL_j} \times D^{CCNL_j} = \sum_{j=1}^N \left[\left(t^{3T-1}\overline{RC}^{CCNL_j} + t^{3T-1}RA^{CCNL_j} \right) \times D^{CCNL_j} \right]$$

ALLEGATO 1 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448

“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”

Art. 24.

(Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate, del personale dirigente della carriera prefettizia, nonché del personale della carriera diplomatica, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo Istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali.
2. La percentuale dell'adeguamento annuale prevista dal comma 1 è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al comma 1. Qualora i dati necessari non siano disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.
3. Con il decreto relativo all'adeguamento per l'anno 1999 si provvederà all'eventuale conguaglio tra gli incrementi corrisposti per l'anno 1998 e quelli determinati ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato dal predetto comma 1, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
5. Per l'anno 1998 le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fini dell'adeguamento retributivo dei dirigenti dello Stato incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello.
6. Fino alla data di entrata in vigore dei contratti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 37 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999.

ALLEGATO 2 - Legge 19 febbraio 1981, n. 27

Provvidenze per il personale di magistratura. (GU n.52 del 21-2-1981)

Art. 2.

Gli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono sostituiti dal seguente:

"Gli stipendi del personale di cui alla presente legge sono adeguati di diritto, ogni triennio, nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati nel triennio precedente dalle altre categorie dei pubblici dipendenti per le voci retributive calcolate dall'Istituto centrale di statistica ai fini della elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, con esclusione della indennità integrativa speciale.

Agli effetti del comma precedente sono presi in considerazione i benefici medi pro capite dei seguenti comparti del pubblico impiego: amministrazioni statali, aziende autonome dello Stato, università, regioni, province e comuni, ospedali, enti di previdenza.

La variazione percentuale è calcolata rapportando il complesso del trattamento economico medio per unità corrisposto nell'ultimo anno del triennio di riferimento a quello dell'ultimo anno del triennio precedente ed ha effetto dal 1 gennaio successivo a quello di riferimento.

Gli stipendi al 1 gennaio del secondo e del terzo anno di ogni triennio sono aumentati, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale, per ciascun anno e con riferimento sempre allo stipendio in vigore al 1 gennaio del primo anno, per una percentuale pari al 30 per cento della variazione percentuale verificatasi fra le retribuzioni dei dipendenti pubblici nel triennio precedente, salvo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio del triennio successivo.

La percentuale dell'adeguamento triennale prevista dai precedenti commi è determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con quello del tesoro.

A tal fine, entro il mese di marzo, l'ISTAT comunica la variazione percentuale di cui al primo comma.

Qualora i dati indicati nei commi precedenti non siano disponibili entro i termini previsti, gli stipendi vengono adeguati con applicazione della stessa percentuale dell'anno precedente salvo successivo conguaglio e ferme restando le date di decorrenza dell'adeguamento.

Nella prima applicazione delle disposizioni precedenti la variazione percentuale è determinata, per il periodo dal 1 luglio 1980 al 31 dicembre 1981, nella misura del 50 per cento della variazione del trattamento economico dei comparti del pubblico impiego di cui al secondo comma del presente articolo verificatasi nel periodo 1 gennaio 1979-31 dicembre 1981 e l'adeguamento decorre dal 1 gennaio 1982. Dal 1 gennaio 1981 gli stipendi in vigore sono aumentati, a titolo di anticipazione sull'adeguamento di cui alla prima parte del presente comma, di una percentuale fissa del 12 per cento, con successivo conguaglio a decorrere dal 1 gennaio 1982".

ALLEGATO 3 – Tavola per scambio informativo tra Istat e RGS

L'Istat fornisce alla RGS la tavola di seguito riportata, comprensiva della stima dell'ammontare dei dipendenti riferiti all'ultimo anno del triennio precedente a quello di calcolo - Anno base (Colonna a)

Incremento pro capite salario accessorio (da compilare a cura di RGS)		
Comparto/Area	Dipendenti stimati da Istat su conto annuale anno base (a)	Incremento pro capite salario accessorio (b)
<i>PERSONALE NON DIRIGENTE</i>		
Ministeri		
Agenzie fiscali		
Attività dei vigili del fuoco		
Presidenza del Consiglio dei Ministri		
Università - non docenti		
Scuola		
Conservatori		
Militari – Difesa		
Forze dell'ordine ad ordinamento militare		
Forze dell'ordine ad ordinamento civile		
Regioni e autonomie locali		
Enti pubblici non economici		
Servizio Sanitario Nazionale		
Ricerca (IV-VIII)		
Ricerca (I-III)		
<i>Totale personale non dirigente</i>		
<i>DIRIGENTI CONTRATTUALIZZATI</i>		
Attività dei vigili del fuoco dirigenti		
Area 1 (Ministeri e Aziende autonome)		
Area 2 (Regioni e autonomie locali)		
Area 3 (Dirigenti non medici)		
Area 4 (Medici e veterinari)		
Area 5 (Presidi)		
Area 6 (EPNE, Agenzie fiscali e Monopoli di Stato)		
Area 7 (Università e Ricerca dirigenti amm.vi)		
Area 8 (Presidenza del Consiglio dei Ministri)		
<i>Totale dirigenti contrattualizzati</i>		
Totale (non dirigenti + dirigenti contrattualizzati)		

La RGS fornisce all'Istat la suddetta tavola compilata anche per la colonna b riguardante l'incremento pro capite del salario accessorio che l'Istat sommerà alla componente contrattuale.